

**DELIBERAZIONE 4 FEBBRAIO 2025**

**33/2025/R/TLR**

**INTIMAZIONE AD ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DI DATI E INFORMAZIONI A CARICO DEGLI ESERCENTI LE ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE E VENDITA DI ENERGIA TERMICA A MEZZO DI RETI DI TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1326<sup>a</sup> riunione del 4 febbraio 2025

**VISTI:**

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 novembre 2021, 526/2021/R/tlr e il relativo Allegato A (di seguito: RQCT) con s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 26 ottobre 2021, 463/2021/R/tlr, e i relativi Allegato A (di seguito: TUAR) con s.m.i. e Allegato B (di seguito: TUD) con s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2023, 344/2023/R/tlr, e il relativo Allegato A (di seguito: TITT) con s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2020, 478/2020/R/tlr, e il relativo Allegato A (di seguito: TIMT) con s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2023, 346/2023/R/tlr, e il relativo Allegato A (di seguito: RQTT) con s.m.i.;
- il comunicato 2 aprile 2024, pubblicato nella medesima data sul sito dell'Autorità all'indirizzo <https://www.arera.it/comunicati-operatore/dettaglio/24/raccolta-dati-qualita-tecnica-telecalore-rqtt> (di seguito: Comunicato apertura raccolta dati 2022 qualità tecnica);
- il comunicato 13 giugno 2024, pubblicato nella medesima data sul sito dell'Autorità all'indirizzo <https://www.arera.it/comunicati-operatore/dettaglio/raccolta-dati-integrata-telecalore-24> (di seguito: Comunicato apertura raccolta dati 2023 integrata).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'art. 10, comma 17, del decreto legislativo 102/14 prevede, tra l'altro, che l'Autorità,

con riferimento ai servizi di teleriscaldamento e teleraffreddamento (di seguito: telecalore):

- a) definisca gli standard di continuità, qualità e sicurezza del servizio;
  - b) stabilisca i criteri per la determinazione delle tariffe di allacciamento delle utenze alla rete del teleriscaldamento e le modalità per l'esercizio del diritto di scollegamento;
  - c) individui le modalità con cui sono resi pubblici da parte dei gestori delle reti i prezzi per la fornitura del calore;
- l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 102/14 prevede, tra l'altro, che l'Autorità, con riferimento al servizio di telecalore, individui le modalità con cui le imprese distributrici, in qualità di esercenti l'attività di misura, forniscono agli utenti contatori di fornitura che riflettono con precisione il consumo effettivo;
  - l'Autorità, nell'esercizio dei compiti richiamati ai precedenti alinea, ha previsto specifici obblighi informativi in capo agli operatori, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni introdotte; in particolare, gli esercenti sono tenuti a comunicare ogni anno:
    - a) ai sensi dell'art. 8 del TUD, la propria classe dimensionale;
    - b) ai sensi dell'art. 28 della RQTT:
      - i. il numero e le caratteristiche degli utenti;
      - ii. l'energia termica immessa in rete e quella fatturata agli utenti;
      - iii. l'estensione e le caratteristiche delle reti;
      - iv. informazioni in merito all'ispezione delle reti;
      - v. i valori di reintegro idrico delle reti;
      - vi. il numero e la tipologia di dispersioni idriche localizzate sulla rete;
      - vii. il numero e l'esito delle analisi di qualità del fluido termovettore;
      - viii. il numero e la tipologia di chiamate di pronto intervento ricevute;
      - ix. il numero e la tipologia di interruzioni del servizio;
      - x. il rispetto degli obblighi di servizio;
    - c) ai sensi dell'art. 29 della RQCT:
      - i. il numero e le caratteristiche degli utenti;
      - ii. il numero di prestazioni di qualità commerciale erogate agli utenti e il grado di rispetto degli standard;
      - iii. il numero e l'ammontare degli indennizzi erogati agli utenti per mancato rispetto degli standard specifici;
    - d) ai sensi dell'art. 10 del TUAR, i costi e i ricavi dell'attività di allacciamento;
    - e) ai sensi dell'art. 8 del TITT, i prezzi praticati agli utenti e, in particolare:
      - i. per i soli operatori privi di sito internet, i listini prezzi;
      - ii. la tipologia e il metodo di determinazione dei prezzi;
      - iii. per ogni offerta commerciale applicata agli utenti, il numero di utenti, l'energia erogata e gli importi fatturati;
    - f) ai sensi dell'art. 27 del TIMT:
      - i. il numero e la tipologia dei misuratori installati presso gli utenti;
      - ii. il numero di prestazioni di qualità relative al misuratore erogate agli utenti e il grado di rispetto degli standard;

- iii. il numero e l'ammontare degli indennizzi erogati agli utenti per mancato rispetto degli standard specifici in materia di misura;
- anche al fine di ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori del servizio del telecalore è stata prevista, quale unica modalità di adempimento agli obblighi di cui al precedente alinea, la compilazione *online* di raccolte dati denominate:
    - a) Raccolta dati qualità tecnica, per la comunicazione dei dati e delle informazioni di cui all'art. 8 del TUD e all'art. 28 della RQTT;
    - b) Raccolta dati integrata, per la comunicazione dei dati e delle informazioni di cui all'art. 8 del TUD, all'art. 29 della RQCT, all'art. 10 del TUAR, all'art. 8 del TITT e all'art. 27 del TIMT;
  - ai sensi dell'art. 10, comma 18, del decreto legislativo 102/14 l'Autorità esercita, anche nel settore del telecalore, i poteri di controllo, ispezione e sanzione previsti dalla legge 481/95;
  - ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c) della legge 481/95, l'Autorità irroga, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti, sanzioni amministrative pecuniarie.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con il Comunicato apertura raccolta dati 2022 qualità tecnica e con il Comunicato apertura raccolta dati 2023 integrata, pubblicati sul sito dell'Autorità, nonché attraverso messaggi inviati ai singoli esercenti sul portale informatico delle raccolte dati, è stata data massima visibilità dell'apertura delle relative raccolte dati, con contestuale indicazione dei contatti per avere informazioni ed eventuale supporto tecnico all'accesso al portale informatico delle raccolte e l'indicazione della data ultima per la compilazione delle stesse;
- sono decorsi i termini per la compilazione della Raccolta dati qualità tecnica - anno 2022 - e della Raccolta dati integrata - anno 2023 -;
- in data 11 ottobre 2024 sono state inviate, all'indirizzo PEC indicato da ciascun esercente nell'Anagrafica Operatori dell'Autorità, ai sensi dell'art. 4, comma 1, punto 18, del TIAO, lettere di sollecito alle società inadempienti alla Raccolta dati qualità tecnica - anno 2022 - e alla Raccolta dati integrata - anno 2023 -, indicando nel 15 novembre 2024 il termine ultimo per l'adempimento di tali obblighi;
- alcuni soggetti hanno riscontrato positivamente i solleciti di cui al precedente alinea, regolarizzando la loro posizione relativa agli obblighi di comunicazione;
- è stato accertato che i soggetti di cui all'Allegato A e all'Allegato B, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, non hanno invece fornito riscontro agli inviti ricevuti o non hanno fornito elementi idonei a giustificare il mancato invio definitivo, rispettivamente, delle informazioni richieste nell'ambito della Raccolta dati qualità tecnica - anno 2022 - e della Raccolta dati integrata - anno 2023 -;
- la tempestiva e corretta comunicazione dei dati e delle informazioni previsti dalle discipline TUD, RQTT, RQCT, TUAR, TITT e TIMT costituisce presupposto indispensabile all'esercizio delle funzioni di monitoraggio del settore del telecalore e di verifica dell'applicazione delle disposizioni regolatorie da parte dell'Autorità.

**RITENUTO CHE:**

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per intimare:
  - a) agli esercenti di cui all'Allegato A alla presente deliberazione, l'adempimento degli obblighi informativi previsti dall'art. 8 del TUD e dell'art. 28 della RQTT;
  - b) agli esercenti di cui all'Allegato B alla presente deliberazione, l'adempimento degli obblighi informativi previsti dall'art. 8 del TUD, dall'art. 29 della RQCT, dall'art. 10 del TUAR, dall'art. 8 del TITT e dell'art. 27 del TIMT;
- la mancata ottemperanza entro 60 giorni dalla presente intimazione da parte dei suddetti operatori possa costituire presupposto per disporre l'avvio di procedimenti sanzionatori nei confronti degli stessi

**DELIBERA**

1. di intimare agli operatori di cui all'Allegato A alla presente deliberazione l'adempimento degli obblighi informativi previsti dall'art. 8 del TUD e dell'art. 28 della RQTT, con riferimento all'anno 2022, entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione da parte dell'Autorità del presente provvedimento agli esercenti medesimi;
2. di intimare agli operatori di cui all'Allegato B alla presente deliberazione l'adempimento degli obblighi informativi previsti dall'art. 8 del TUD, dall'art. 29 della RQCT, dall'art. 10 del TUAR, dall'art. 8 del TITT e dell'art. 27 del TIMT, con riferimento all'anno 2023, entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione da parte dell'Autorità del presente provvedimento agli esercenti medesimi;
3. in caso di mancata ottemperanza a quanto disposto ai precedenti punti 1 e 2 nei termini ivi previsti, di riservarsi di procedere secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95;
4. di dare mandato al Direttore della Direzione Investimenti e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità per le azioni a seguire;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

4 febbraio 2025

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*